Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 24 settembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Toscana

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1985.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Trentino ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 4 agosto 1971 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Trentino » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 30 giugno 1981 dal comitato vitivinicolo trentino, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione sopracitato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 14 marzo 1984;

Viste le istanze degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopracitati;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Trentino » riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, è sostituito per intero con il seguente testo:

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini « Trentino »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Trentino », eventualmente accompagnata da una delle specificazioni di cui all'art. 2, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata « Trentino » bianco è riservata al vino ottenuto dai vigneti composti dalle varietà di vitigni nella percentuale appresso indicata:

Chardonnay dal 50 all'85%

Pinot bianco dal 15 al 50%.

La denominazione di origine controllata « Trentino » rosso è riservata al vino ottenuto dai vigneti composti dalle varietà di vitigni nella percentuale appresso indicata:

Cabernet dal 50 all'85%

Merlot dal 15 al 50%.

La denominazione di origine controllata « Trentino » con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Moscato giallo;
Moscato rosa;
Müller Thurgau;
Nosiola;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling italico;
Riesling renano;
Traminer aromatico;
Cabernet;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Lagrein;
Marzemino;
Merlot;
Pinot nero,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti dalle corrispondenti varietà di vitigni. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere congiuntamente o disgiuntamente le uve delle varietà di vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

La denominazione di origine controllata « Trentino » Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vitigno Nosiola che assicurino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 12 gradi. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del « Trentino » Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte a parziale appassimento secondo i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 16 gradi.

Tale vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, a partire dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve. E' obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Tutte le specificazioni di cui al presente articolo devono essere indicate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione di origine controllata « Trentino ».

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Trentino » devono essere prodotte nella parte del territorio della provincia di Trento idoneo alla produzione dei vini con le caratteristiche previste dal presente disciplinare. Tale zona comprende il territorio amministrativo dei comuni di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Le uve destinate alla produzione del « Trentino » Vino Santo debbono essere prodotte nei terreni amministrativi dei comuni di: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del « Trentino » Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione massima di uva ammessa per i vini a denominazione di origine controllata « Trentino » non deve essere superiore:

a q.li 100 per ettaro di vigneto in coltura specializzata per il vino Moscato rosa; a q.li 120 per i vini Pinot nero e Moscato giallo; a q.li 130 per il Marzemino, il Cabernet, il Cabernet franc ed il Cabernet sauvignon; a q.li 140 per i vini: rosso, Vino Santo, Riesling renano, Müller Thurgau, Traminer aromatico, Pinot grigio, Nosiola e Lagrein; a q.li 150 per i vini: bianco, Riesling italico, Pinot bianco, Chardonnay e Merlot.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quelli fissati dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 30% per il « Trentino » Vino Santo ed al 70% per i rimanenti vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio della provincia di Trento. E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini « Trentino » bianco, rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Lagrein, Marzemino, Merlot, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling renano, Müller Thurgau, Nosiola e Moscato giallo una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5; al Traminer aromatico, Pinot nero e Moscato rosa di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini « Trentino » aventi un tenore di zucchero residuo fino a 4 g/l come massimo, o fino a 9 g/l come massimo quando il tenore di acidità totale, espresso in g/l di acido tartarico, non è inferiore di più di 2 g/l al tenore di zucchero residuo, possono essere qualificati con la locuzione « secco ».

Il vino Lagrein della denominazione di origine controllata « Trentino » può essere designato in etichetta con la specificazione di colore: rubino o dunkel, oppure rosato o kretzer, a seconda del tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata « Trentino » all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Trentino » bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole, fine;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

« Trentino » rosso:

colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevole, etereo, talvolta con sentore di rovere;
sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, liscio, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Moscato rosa:

colore: rosato granato chiaro;
odore: delicato, gradevolmente aromatico;
sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;
gradazione alcolica minima complessiva: 12,5;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Müller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
odore: delicato, lievemente aromatico;
sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Nosiola:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;
gradazione alcolica minima complessiva: 10,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling renano:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
odore: delicato con aroma caratteristico;
sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato;
odore: aromatico, intenso, caratteristico;
sapore: aromatico, fine delicato, caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet:

colore: rosso rubino, intenso;
odore: leggermente erbaceo, etereo, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso;
odore: gradevolmente erbaceo, etereo;
sapore: secco, armonico, pieno;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein:

colore: rosato, chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo (rubino): 20 per mille;
estratto secco netto minimo (rosato): 19 per mille.

Marzemino:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole, lievemente erbaceo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;
odore: caratteristico ed accentuato;
sapore: secco, pieno, gradevole;
gradazione alcolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero:

colore: rosso rubino, talvolta rosato;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, piacevolmente amarognolo;
gradazione alcolica minima complessiva: 11,5;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;
odore: gradevole, armonico, fine, delicato;
sapore: piacevolmente dolce, di passito;
gradazione alcolica minima complessiva: 16 di cui almeno 10 svolti;
acidità totale minima: 6 per mille;
estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricolture e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Trentino » con la specificazione di una delle seguenti varietà di vitigno: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero può essere utilizzata per designare i vini spumanti elaborati con mosti o vini provenienti dalle uve delle corrispondenti varietà di vitigno alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.

Le operazioni di elaborazione, ivi compresa la presa di spuma, devono essere effettuate entro il territorio di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

La denominazione di origine controllata « Trentino » con la specificazione delle varietà di vitigno: Moscato giallo e Moscato rosa, può essere utilizzata per designare i vini liquorosi ottenuti da mosto di uve o da vino provenienti dalle uve delle corrispondenti varietà di vitigno ed aventi una gradazione alcolica complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi, ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

I vini « Trentino »: Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con una gradazione alcolica minima complessiva di 0,5 gradi superiore a quella prevista dal precedente art. 6 qualora abbiano superato un invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione « riserva ».

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve. E' obbligatoria, per i vini di cui al presente articolo, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata « Trentino » devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di materiali tradizionali e con una capacità non superiore a litri 1,5 e qualora siano designati con la menzione « riserva » la capacità di detti recipienti non potrà essere superiore a litri 0,750.

L'abbigliamento delle bottiglie e degli altri recipienti deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con l'esclusione, in ogni caso, del tappo a corona.

I vini a denominazione di origine controllata « Trentino »: Moscato giallo e Moscato rosa potranno inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie di forma panciuta, commercialmente indicate come borraccia o fiasca in vetro.

Art. 11.

Alla denominazione di origine controllata « Trentino » è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1985
Registro n. 8 *Agricoltura, foglio n.* 64

NOTE

Nota all'art. 4 *del disciplinare di produzione*:

Il testo dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, è il seguente:

« Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine " controllata " o " controllata e garantita " i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene, per il tramite del comune, su denunzia dei conduttori interessati, corredata da una dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscrivere risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il consorzio di cui all'art. 21 l'ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. La denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine " controllata " o " controllata e garantita " sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione.

Il conduttore è tenuto a denunciare, per il tramite del comune, nel termine di sessanta giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i consorzi di cui all'art. 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone, d'ufficio, le variazioni da apportare nell'albo dei vigneti ».

(5063)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 settembre 1985.

Disposizioni concernenti la commercializzazione delle giacenze di prodotti vinosi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1981 recante norme per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, concernente le caratteristiche, la fabbricazione, l'importazione e lo uso di uno speciale contrassegno da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati alla vendita al consumo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 25 settembre 1981, con il quale è stata prorogata al 1° novembre 1982 l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del successivo 27 ottobre, recante norme correttive ed integrative al menzionato decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 4 febbraio 1983 che ha prorogato al 1° marzo 1983 il termine di entrata in vigore del menzionato decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, recante norme modificative ed integrative al citato decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla modifica delle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto ministeriale 4 maggio 1981;

Decreta:

Articolo unico

Le giacenze dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 4 maggio 1981, regolarmente denunciate a norma dell'art. 10 dello stesso decreto e condizionate per la vendita al consumo entro il 1° marzo 1984, possono essere commercializzate nel termine del 31 dicembre 1986 previa applicazione dello speciale contrassegno previsto dall'art. 1 del decreto sopra indicato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

(5171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 49ª Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale che avrà luogo a Bari dal 6 settembre 1985 al 16 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Agrilevante - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura e della zootecnica che avrà luogo a Bari dal 6 settembre 1985 al 16 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 16° Edil Levante - Salone internazionale di macchine e attrezzature per l'edilizia, il condizionamento ed il movimento terra che avrà luogo a Bari dal 6 settembre 1985 al 16 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Macef Autunno '85 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristallerie, ceramiche, articoli da regalo, ferramenta e utensilerie che avrà luogo a Milano dal 6 settembre 1985 al 9 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Dimostrazioni di macchine, impianti e sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione del mais che avrà luogo presso l'Azienda agricola ESAV « Sasse Rami » - Ceregnano (Rovigo) il 12 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 31° Sudpel - Mercato mediterraneo dei prodotti in pelle che avrà luogo a Napoli dal 13 settembre 1985 al 16 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 12ª Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni che avrà luogo a Piacenza dal 14 settembre 1985 al 15 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 23° Marmomacc - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine e attrezzature per l'industria marmifera che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella dal 15 settembre 1985 al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'8° Salone internazionale del caffè che avrà luogo a Genova dal 19 settembre 1985 al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° Arredurbano - Mostra convegno delle aree urbane arredate che avrà luogo a Verona dal 19 settembre 1985 al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 19° Samoter - Salone biennale internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia che avrà luogo a Verona dal 1° ottobre 1985 al 6 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 15° Eurocarne - Salone biennale internazionale delle tecnologie per la lavorazione, la conservazione e distribuzione delle carni che avrà luogo a Verona dal 24 ottobre 1985 al 28 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella 10ª Fiera internazionale dei cavalli - Salone delle attrezzature e delle attività ippiche che avrà luogo a Verona dal 7 novembre 1985 al 10 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 17° Modalevante - Salone internazionale della moda per uomo, donna e bimbo che avrà luogo a Bari dal 28 settembre 1985 al 2 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella Expo Detergo '85 - Mostra biennale specializzata delle attrezzature, servizi, prodotti ed accessori per lavanderia, stireria e pulizia dei tessili e affini in genere che avrà luogo a Milano dall'11 ottobre 1985 al 15 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 4° SAV - Rassegna delle apparecchiature per alta fedeltà video-registrazione, car stereo e musica incisa che avrà luogo a Napoli dal 27 settembre 1985 al 30 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel 22° Flormart - Salone professionale internazionale del florovivaismo da reddito - Flortecnica - Salone delle attrezzature e prodotti per il florovivaismo - Hobbyflora - Salone degli articoli per il giardinaggio amatoriale che avrà luogo a Padova dal 20 settembre 1985 al 22 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel Salone del mobile italiano che avrà luogo a Milano dal 19 settembre 1985 al 24 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'Euroluce - Salone internazionale dell'illuminazione che avrà luogo a Milano dal 19 settembre 1985 al 24 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 12 settembre 1985 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nell'EIMU - Esposizione internazionale mobili per ufficio che avrà luogo a Milano dal 19 settembre 1985 al 24 settembre 1985.

(5172)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a., in Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a., in Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a., in Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in fafavore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Tubor, sede di Novara e stabilimento di S. Bernardino Verbano (Novara), è prolungata al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, sede legale di Rivalta Torinese (Torino), stabilimenti di Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta), è prolungata al 15 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finterm, sede di Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 giugno 1985 al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la S.p.a. Meson's, stabilimento di Pasiano (Pordenone), dal 4 maggio 1981 al 1° novembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina nord, con sede legale in S. Polo di Pieve (Treviso) ed unità produttiva presso la S.p.a. Cartiera Galvani, con stabilimento in Cordenons (Pordenone), dal 6 giugno 1983 al 24 dicembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Seima italiana di Tolmezzo (Udine), dal 14 settembre 1981 al 5 dicembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.M. - Prefabbricati metallici di Cervignano (Udine), fallita il 10 novembre 1983, e prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solari e C/Udine, sede di Udine e stabilimenti di Udine e Artegna (Udine), e prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Piero Della Valentina S.p.a., con sede in Cordignano (Treviso) e stabilimento in Sacile (Pordenone), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neziosi mobili moderni S.p.a. di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), è prolungata al 3 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orion - Officine meccaniche specializzate, con sede e stabilimento in Trieste, è prolungata al 14 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Navalimpianti, con sede legale in Genova, filiale di Monfalcone (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Filatura dell'Isonzo, con sede legale e stabilimento in Romans d'Isonzo (Gorizia), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Cordenons, con sede in Castellanza e stabilimento in Cordenons (Pordenone), gruppo Cantoni, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della F.lli Fornasarig fu Giovanni S.a.s. di Gastone Fornasarig e C. S.a.s, in Manzano (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1984 al 21 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sguazzin legnami di S. Giorgio di Nogaro (Udine), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Torre (Pordenone), è prolungata al 29 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano e stabilimento in Pordenone, è prolungata all'8 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fortuna West di Arnad (Aosta), fallita il 4 marzo 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piva & C. di Livorno, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giole di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M., già G.C.F. di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, fallita il 13 giugno 1983, è prolungata al 6 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Leone di Firenze, unità di Firenze e Reggella (Firenze), è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Viviana di Empoli (Firenze), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Naldini Alessandro di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 19 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Barcar confezioni di Livorno, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine metallurgiche Pont St. Martin, sede di Pont St. Martin (Aosta), fallita il 10 giugno 1983, è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini di Montecatini Terme (Pistoia), è prolungata al 12 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.L.Gi. di Capannori (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 settembre 1984 al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovo Mago, con sede in Cecina e stabilimento in Montecarlo (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1984 al 9 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine MEC, in Carpensalda di Livorno, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.T. - Industria per la confezione, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palla & Giorgi, con sede legale in Livorno ed unità produttiva presso la G. Whitehead Motofides, divisione Gilardini, stabilimento di Marina di Pisa (Pisa), dal 18 gennaio 1982 al 18 luglio 1982 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fanciullacci, con sede e stabilimento in Montelupo Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 gennaio 1985 al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Textura S.p.a. di Castiglion Fibocchi (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B.G. Gambarotta di Inga & C., con sede e stabilimento in Serravalle Scrivia (Alessandria), è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Corsport, sede di Torino e stabilimento di Moncalieri (Torino), fallita il 18 gennaio 1983, è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sact, sede di Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del tappeto operanti nel comune di Torino, è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fenoglio, con sede e stabilimento in Volperga (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.B. meccanica, con sede legale in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo, con sede in Torino, è prolungata al 30 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Universal giunti, con sede in Milano e stabilimento in Torino, è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere italiane riunite, sede di Roma e stabilimento di Coazze (Torino), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria del Verbano di Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 25 agosto 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. D.R.M., con sede legale di Grugliasco (Torino) e stabilimenti in Grugliasco (Torino) e Castello d'Annone (Asti), è prolungata al 2 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baratta International, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 7 aprile 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. In.Ter.Vi., in Vignale Monferrato (Alessandria), fallita il 15 novembre 1982, è prolungata al 17 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Novi, con sede e stabilimento in Novi Ligure (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 gennaio 1985 al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 28 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consorzio produttori latte - Società coop. di Casale Monferrato (Alessandria), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 maggio 1984 al 10 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gianetti ruote, sede di Torino ed unità di Torino e Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 7 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanber di Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 24 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industrie Eternit S.p.a. di Casale Monferrato (Alessandria), uffici e magazzino in Torino, è prolungata al 27 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a., in Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Ossolana di Novara e stabilimenti di Verbania e Pallanza (Novara), è prolungata al 21 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.Mec, sede di Torino e stabilimento di Regina Margherita (Torino), fallita il 5 novembre 1984, è prolungata al 23 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Gi.Bi.Vi. di Bosco Giancarlo, con sede e stabilimento in Vercelli, è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Thermoceramica, con sede in Nibbia (Novara) e stabilimento in Gattinara (Vercelli), fallita il 23 novembre 1982, è prolungata al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmel di Novara, con sede e stabilimento in Omegna (Novara), è prolungata al 28 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Idrostop, in Cascine Vica di Rivoli (Torino), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olivetti & C., con sede in Ivrea e stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Radiatori Bongioanni, con sede e stabilimento in Cuneo, è prolungata al 4 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merlo & Benvenuti, con sede in Favria (Torino) ed unità produttiva presso la S.p.a. Aspera, stabilimento di Cacce (Torino), dal 10 novembre 1980 al 10 maggio 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Bi. - Maglificio biellese F.lli Fila di Biella (Vercelli), ora S.p.a. Fila sport, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Mecort meccanica, stabilimento di Cortiglione (Asti), dal 13 aprile 1982 al 10 ottobre 1982, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat cavi, con sede in Torino e stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Ascoli Piceno, nonché uffici di vendita nazionali, è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palla & Giorgi, con sede legale in Livorno ed unità produttiva presso la G. Whitehead Motofides, divisione Gilardini, stabilimento di Marina di Pisa (Pisa), è prolungata al 16 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini Nord, con sede in Milano ed unità produttiva presso la Cartiera di Tolmezzo e Prealpina, stabilimento di Verbania Intra (Novara), dal 27 dicembre 1982 al 26 giugno 1983, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Neziosi mobili moderni S.p.a. di Vigonovo di Fontanafredda (Pordenone), è prolungata al 1° settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Berrettificio Montecatini di Montecatini Terme (Pistoia), è prolungata all'11 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.C.T. - Industria per la confezione, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e stabilimento in Sansepolcro (Arezzo), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. Nord, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore del tappeto operanti nel comune di Torino, è prolungata al 13 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fenoglio G.P., con sede e stabilimento in Volperga (Torino), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.B. meccanica, con sede legale in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filseta Valchisone, con sede e stabilimento in Perosa Argentina (Torino), è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanber di Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 23 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a. di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova filati industriali di Villacidro (Cagliari), è prolungata al 30 novembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Me.Az Cusin, con sede legale in Milano ed unità produttiva presso la Mecort meccanica, stabilimento di Cortiglione (Asti), è prolungata al 9 gennaio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Stovigliai, con sede e stabilimento in Albisola Superiore (Genova), è prolungata al 25 agosto 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Merlo & Benvenuti, con sede in Favria (Torino) ed unità produttiva presso la S.p.a. Aspera, stabilimento di Cacce (Torino), è prolungata al 12 settembre 1981 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palla & Giorgi, con sede legale in Livorno ed unità produttiva presso la G. Whitehead Motofides, divisione Gilardini, stabilimento di Marina di Pisa (Pisa), è prolugata al 17 luglio 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a. di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca Maggiora, con sede e stabilimento in San Pietro Moncalieri (Torino), è prolungata al 29 settembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Palla & Giorgi, con sede legale in Livorno ed unità produttiva presso la G. Whitehead Motofides, divisione Gilardini, stabilimento di Marina di Pisa (Pisa), è prolungata al 17 dicembre 1983 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento di durata non inferiore a quindici giorni continuativi della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a. di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 agosto 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiera di San Ciriaco S.p.a. di Ciriè (Torino), fallita il 6 maggio 1983, è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4814-bis - 4816)

Adeguamento del massimale di retribuzione imponibile per i giocatori e gli allenatori di calcio nonché per gli sportivi professionisti assicurati presso l'ENPALS.

Con decreto 4 settembre 1985 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, avente decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, è stato adeguato in L. 3.600.000 mensili, calcolato sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, il massimale di contribuzione per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'ENPALS per i giocatori e gli allenatori di calcio nonché per gli sportivi professionisti.

(5020)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1985-1986:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di economia e commercio (corso di laurea in economia e commercio):

lingua spagnola (triennale).

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di medicina e chirurgia (corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria):

odontoiatria conservatrice;
chirurgia speciale odontostomatologica;
patologia speciale odontostomatologica;
protesi dentaria;
paradontologia;
biologia generale applicata agli studi medici;
chimica;
microbiologia (semestrale);
chimica biologica;
fisica medica;
istologia ed imbriologia generale (compresa la citologia);
materiali dentari.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali siano incaricati stabilizzati ovvero abbiano maturato il triennio d'incarico di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per sottoporsi al giudizio di idoneità a professore associato, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1985, non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

(5127)

MINISTERO DEL TESORO

N. 181

Corso dei cambi del 17 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1930 —	1930 —	1930,50	1930 —	1948,85	1930,25	1930,50	1930 —	1930 —	1930 —
Marco germanico	670,77	670,77	670 —	670,77	668,75	670,60	670,50	670,77	670,77	680,76
Franco francese	220 —	220 —	219,80	220 —	219,50	220 —	220 —	220 —	220 —	220 —
Fiorino olandese	596,50	596,50	596,50	596,50	595,50	596,50	596,55	596,50	596,50	596,50
Franco belga	33,186	33,186	33,18	33,186	33 —	33,15	33,192	33,186	33,186	33,19
Lira sterlina	2596,50	2596,50	2594 —	2596,50	2595 —	2596,35	2596,20	2596,50	2596,50	2596,50
Lira irlandese	2084,50	2084,50	2085 —	2084,50	2080 —	2085,35	2086,20	2084,50	2084,50	—
Corona danese	185,40	185,40	185,35	185,40	185 —	185,40	185,42	185,40	185,40	185,40
Dracma	13,99	13,99	13,98	13,99	—	—	13,99	13,99	13,99	—
E.C.U.	1494,30	1494,30	1493,50	1494,30	1490,70	1494 —	1493,70	1494,30	1494,30	1494,30
Dollaro canadese	1404,90	1404,90	1405 —	1404,90	1416 —	1404,45	1404 —	1404,90	1404,90	1404,90
Yen giapponese	7,997	7,997	8 —	7,997	8,05	7,96	7,999	7,997	7,997	7,99
Franco svizzero	812,85	812,85	812,50	812,85	811 —	813,30	813,80	812,85	812,85	812,85
Scellino austriaco	95,54	95,54	95,45	95,54	95,25	95,50	95,55	95,54	95,54	95,55
Corona norvegese	229,30	229,30	229 —	229,30	229,50	229,20	229,10	229,30	229,30	229,30
Corona svedese	227,78	227,78	227,50	227,78	228,50	227,75	227,77	227,78	227,78	227,78
FIM	317,25	317,25	317 —	317,25	317,50	317,25	317,30	317,25	317,25	—
Escudo portoghese	11,12	11,12	11,15	11,12	11,25	11,10	11,10	11,12	11,12	11,12
Peseta spagnola	11,317	11,317	11,30	11,317	11,45	11,30	11,3170	11,317	11,317	11,32

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 settembre 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1930,250
Marco germanico	670,635
Franco francese	220 —
Fiorino olandese	596,525
Franco belga	33,189
Lira sterlina	2596,350
Lira irlandese	2085,350
Corona danese	185,410
Dracma	13,990
E.C.U.	1494 —
Dollaro canadese	1404,450
Yen giapponese	7,998
Franco svizzero	813,325
Scellino austriaco	95,545
Corona norvegese	229,200
Corona svedese	227,775
FIM	317,275
Escudo portoghese	11,110
Peseta spagnola	11,317

Media dei titoli del 17 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,150
» 6 % » » 1972-87	92,200
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	86,225
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,800
» » » » EFIM 1-8-1988	103,600
» » » » 1- 1-1982/86	100,300
» » » » 1- 3-1982/86	101,325
» » » » 1- 5-1982/86	101,100
» » » » 1- 6-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1982/86	101,450
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,175
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,350
» » » » 1-10-1982/86	101,350
» » » » 1-10-1983/86	100,350
» » » » 1-11-1982/86	101,150
» » » » 1-12-1982/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
» » » » 1- 2-1983/87	102,150
» » » » 1- 3-1983/87	102,275
» » » » 1- 4-1983/87	101,775
» » » » 1- 5-1983/87	101,675
» » » » 1- 6-1983/87	101,875
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	101,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	101 —
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	100,850
» » » » 1- 5-1984/88	100,350
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1- 7-1983/88	100,600
» » » » 1- 8-1983/88	102,875
» » » » 1- 9-1983/88	103,150
» » » » 1-10-1983/88	102,675
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 1-12-1983/90	104,200
» » » » 1- 1-1984/91	104,350
» » » » 1- 2-1984/91	104,300
» » » » 1- 3-1984/91	102,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,400
» » » » 1- 5-1984/91	102,400
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,550
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,675
» » » » 1-10-1984/91	101,550
» » » » 1-11-1984/91	101,400
» » » » 1-12-1984/91	100,700
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,800
» » » 16 % 1- 1-1986	100,350
» » » 14 % 1- 4-1986	100,050
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,100
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,925
» » » 12 % 1- 3-1988	98,0750
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,250
» » » » 1983/90 11,50%	107,975
» » » » 1984/91 11,25%	107 —
» » » » 1984/92 10,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 182

Corso dei cambi del 18 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1951 —	1951 —	1951,20	1951 —	—	1950,50	1950 —	1951 —	1951 —	1951 —
Marco germanico .	671,03	671,03	671 —	671,03	—	670,85	670,70	671,03	671,03	671,03
Franco francese	220,1	220,1	220,30	220,1	—	220,10	220,10	220,1	220,1	220,10
Fiorino olandese	597,20	597,20	597 —	597,20	—	597,20	597,25	597,20	597,20	597,20
Franco belga .	33,21	33,21	33,27	33,21	—	33,20	23,235	33,21	33,21	33,21
Lira sterlina . .	2599,70	2599,70	2598 —	2599,70	—	2600 —	2600,70	2599,70	2599,70	2597,70
Lira irlandese	2086,80	2086,80	2087 —	2086,80	—	2087,90	2089 —	2086,80	2086,80	—
Corona danese .	185,46	185,46	185,20	185,46	—	185,40	185,40	185,46	185,46	185,46
Dracma .	14,03	14,03	14,03	14,03	—	—	14,04	14,03	14,03	—
E.C.U. .	1495,75	1495,75	1493,40	1495,75	—	1495,68	1495,65	1495,75	1495,75	1495,75
Dollaro canadese .	1414,60	1414,60	1415 —	1414,60	—	1414,50	1414,40	1414,60	1414,60	1414,60
Yen giapponese .	8,056	8,056	8,07	8,056	—	8,05	8,0520	8,056	8,056	8,05
Franco svizzero .	816,12	816,12	816,80	816,12	—	816,10	816,15	816,12	816,12	816,12
Scellino austriaco .	95,54	95,54	95,55	95,54	—	95,50	95,554	95,54	95,54	95,54
Corona norvegese .	230,10	230,10	230 —	230,10	—	230,10	230,10	230,10	230,10	230,10
Corona svedese	228,78	228,78	228,75	228,78	—	228,75	228,80	228,78	228,78	228,78
FIM . . .	317,85	317,85	318 —	317,85	—	318 —	318,15	317,85	317,85	—
Escudo portoghese .	11,12	11,12	11,20	11,12	—	11,15	11,25	11,12	11,12	11,12
Peseta spagnola .	11,298	11,298	11,32	11,298	—	11,30	11,3120	11,298	11,298	11,29

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1985

Dollaro USA . .	1950,500
Marco germanico . . .	670,865
Franco francese .	220,100
Fiorino olandese	597,225
Franco belga .	33,222
Lira sterlina . .	2600,260
Lira irlandese .	2087,900
Corona danese .	185.430
Dracma . . .	14,035
E.C.U. . .	1495,700
Dollaro canadese .	1414,500
Yen giapponese .	8,054
Franco svizzero .	816,135
Scellino austriaco . .	95,547
Corona norvegese .	230,100
Corona svedese .	228,790
FIM	318 —
Escudo portoghese	11,185
Peseta spagnola	11,305

Media dei titoli del 18 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,500
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,250
» 6 % » » 1972-87	92,400
» 9 % » » 1975-90	95,500
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,600
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,575
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,250
» » » » EFIM 1-8-1988	103,750
» » » » 1- 1-1982/86	100,375
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	101,250
» » » » 1- 6-1982/86	101,300
» » » » 1- 7-1982/86	101,400
» » » » 1- 7-1983/86	100,325
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,150
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,400
» » » » 1-10-1982/86	101,375
» » » » 1-10-1983/86	100,475
» » » » 1-11-1982/86	101,200
» » » » 1-12-1982/86	101,850
» » » » 1- 1-1983/87	101,875
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	102,250
» » » » 1- 4-1983/87	101,800
» » » » 1- 5-1983/87	101,775
» » » » 1- 6-1983/87	101,850
» » » » 1-11-1983/87	100,350
» » » » 1-12-1983/87	100,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	101,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,950
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	100,725
» » » » 1- 5-1984/88	100,075
» » » » 1- 6-1984/88	100,650
» » » » 1- 7-1983/88	100,775
» » » » 1- 8-1983/88	102,900
» » » » 1- 9-1983/88	103 —
» » » » 1-10-1983/88	102,725
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 1-12-1983/90	104 —
» » » » 1- 1-1984/91	104,325
» » » » 1- 2-1984/91	104,250
» » » » 1- 3-1984/91	102,450
» » » » 1- 4-1984/91	102,475
» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 6-1984/91	102,450
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,525
» » » » 1-10-1984/91	1 1,575
» » » » 1-11-1984/91	101,500
» » » » 1-12-1984/91	100,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,850
» » » 16 % 1- 1-1986	100,325
» » » 14 % 1- 4-1986	100,250
» » » 13,50 % 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,150
» » » 12,50 % 1- 1-1987	99,050
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,300
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110,350
» » » » 1983/90 11,50%	107,975
» » » » 1984/91 11,25%	106,150
» » » » 1984/92 10,50%	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DEL TESORO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1954,900	1954,900	—	1954,900	1954,70	1954,70	1954,500	1954,900	1954,900	—
Marco germanico	671,300	671,300	—	671,300	671,25	671,20	671,100	671,300	671,300	—
Franco francese	220,100	220,100	—	220,100	220,25	220,20	220,300	220,100	220,100	—
Fiorino olandese	597,210	597,210	—	597,210	597,25	597,23	597,250	597,210	597,210	—
Franco belga	33,247	33,247	—	33,247	33,25	33,24	33,248	33,247	33,247	—
Lira sterlina	2610,300	2610,300	—	2610,300	2610,50	2610,65	2611 —	2610,300	2610,300	—
Lira irlandese	2087,200	2087,200	—	2087,200	2087,25	2088,10	2089 —	2087,200	2087,200	—
Corona danese	185,490	185,490	—	185,490	185,50	185,51	185,530	185,490	185,490	—
Dracma	14,039	14,039	—	14,039	—	—	14,040	14,039	14,039	—
E.C.U.	1497,100	1497,100	—	1497,100	1497,02	1497,02	1496,950	1497,100	1497,100	—
Dollaro canadese	1416,600	1416,600	—	1416,600	1416,50	1416,55	1416,500	1416,600	1416,600	—
Yen giapponese	8,073	8,073	—	8,073	8,075	8,07	8,072	8,073	8,073	—
Franco svizzero	817,600	817,600	—	817,600	817,25	817,25	816,900	817,600	817,600	—
Scellino austriaco	95,641	95,641	—	95,641	95,75	95,64	95,640	95,641	95,641	—
Corona norvegese	230,330	230,330	—	230,330	230,25	230,36	230,400	230,330	230,330	—
Corona svedese	229,290	229,290	—	229,290	229,25	229,24	229,200	229,290	229,290	—
FIM	318,630	318,630	—	318,630	318,75	318,71	318,800	318,630	318,630	—
Escudo portoghese	11,222	11,222	—	11,222	11,25	11,23	11,250	11,222	11,222	—
Peseta spagnola	11,310	11,310	—	11,310	11,30	11,30	11,307	11,310	11,310	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1985

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1954,700	Lira irlandese	2088,100	Scellino austriaco	95,640
Marco germanico	671,200	Corona danese	185,510	Corona norvegese	230,365
Franco francese	220,200	Dracma	14,039	Corona svedese	229,245
Fiorino olandese	597,230	E.C.U.	1497,020	FIM	318,715
Franco belga	33,247	Dollaro canadese	1416,550	Escudo portoghese	11,236
Lira sterlina	2610,650	Yen giapponese	8,072	Peseta spagnola	11,308
		Franco svizzero	817,250		

Media dei titoli del 19 settembre 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	54,450
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86	94,250
» 6 % » » 1972-87	92,400
» 9 % » » 1975-90	95,400
» 9 % » » 1976-91	92,200
» 10 % » » 1977-92	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980)	94,850
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	86,600
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 %	100,575
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93	87,350
» » » Ind. ENI 1-8-1988	103,250
» » » » EFIM 1-8-1988	103,750
» » » » 1- 1-1982/86	100,400
» » » » 1- 3-1982/86	101,100
» » » » 1- 5-1982/86	101,100
» » » » 1- 6-1982/86	101,500
» » » » 1- 7-1982/86	101,250
» » » » 1- 7-1983/86	100,300
» » » » 1- 8-1982/86	101,225
» » » » 1- 8-1983/86	100,300
» » » » 1- 9-1982/86	101,350
» » » » 1- 9-1983/86	100,375
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-10-1983/86	100,425
» » » » 1-11-1982/86	101,250
» » » » 1-12-1982/86	101,900
» » » » 1- 1-1983/87	101,775
» » » » 1- 2-1983/87	102,100
» » » » 1- 3-1983/87	102,200
» » » » 1- 4-1983/87	101,800
» » » » 1- 5-1983/87	101,825
» » » » 1- 6-1983/87	101,900
» » » » 1-11-1983/87	100,375
» » » » 1-12-1983/87	100,500
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,975
» » » » 1- 2-1984/88	100,925
» » » » 1- 3-1984/88	100,675
» » » » 1- 4-1984/88	100,650
» » » » 1- 5-1984/88	100,150
» » » » 1- 6-1984/88	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	102,850
» » » » 1- 8-1983/88	102,850
» » » » 1- 9-1983/88	103,1[illegible]
» » » » 1-10-1983/88	102,700
» » » » 1-11-1983/90	104,250
» » » » 1-12-1983/90	104,200
» » » » 1- 1-1984/91	104,175
» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1984/91	102,475
» » » » 1- 4-1984/91	102,475
» » » » 1- 5-1984/91	102,425
» » » » 1- 6-1984/91	102,400
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,550
» » » » 1- 9-1984/91	101,700
» » » » 1-10-1984/91	101,500
» » » » 1-11-1984/91	101,600
» » » » 1-12-1984/91	101,750
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	99,800
» » » 16 % 1- 1-1986	100,325
» » » 14 % 1- 4-1986	100,075
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,050
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,975
» » » 12 % 1- 3-1988	98,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,25
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13 %	111,125
» » » » 1983/90 11,50 %	108,750
» » » » 1984/91 11,25%	106,125
» » » » 1984/92 10,50%	104,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a sei posti di conservatore nel ruolo del personale della ex carriera direttiva degli archivi notarili da destinare a sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, l'art. 19 della legge 25 febbraio 1971, n. 95 e l'art. 8 della legge 26 aprile 1974, n. 168;

Visti gli articoli 14 e 21 della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visto l'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

Visti gli articoli 2, 3, secondo e ultimo comma, 5, 6, terzo, quarto e quinto comma, 7 a 10, 11, primo e ultimo comma, 33, primo comma, 128, capoverso, 200, primo comma, e 351 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visti gli articoli 1 a 3, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti gli articoli 6 e 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588;

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308;

Visti gli articoli 1, primo e terzo comma, 5 e 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1959, in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 1960;

Visti gli articoli 58, capoverso, e 61, della legge 5 marzo 1961, n. 90, nonché l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visti gli articoli 7, primo comma, e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 723;

Visti gli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'articolo unico della legge 26 marzo 1965, n. 229;

Visti gli articoli 7, 10, 12, 14, 16 a 20 e 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto l'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visti gli articoli 12 e 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visti gli articoli 1 a 4, 6, 7, 9, 13, 33, 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti gli articoli 1 e 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visti gli articoli 3, 4, 6 e 9 della legge 11 maggio 1971, n. 390;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visti gli articoli 10, primo comma, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti gli articoli 2 e 5 della tariffa parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visti gli articoli 7 e 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772;

Visto l'art. 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

Visto l'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto l'art. 29 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;

Visto l'art. 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito, con modificazioni, in legge 10 giugno 1978, n. 271;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 8 agosto 1980, n. 426;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il proprio decreto 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 14 febbraio 1974, col quale è stato stabilito il programma d'esame per i concorsi di accesso ai singoli ruoli degli archivi notarili;

Visto il decreto interministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 7 dicembre successivo, col quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le relative qualifiche dei ruoli della predetta amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti addì 17 luglio 1984;

Tenuto conto delle norme in materia di assunzione riservate agli invalidi ed altri aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a sei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi notarili, da destinare a sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati della carriera di concetto degli archivi notarili che rivestano qualifica non inferiore a segretario principale e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

I vincitori dovranno prestare effettivo servizio per almeno cinque anni in uffici aventi sede in Lombardia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che l'aspirante:

A) Sia fornito del diploma di laurea in giurisprudenza.

B) Non abbia superato il trentacinquesimo anno di età, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato ovvero quella di operaio di ruolo dello Stato stesso. Si prescinde dal predetto limite massimo anche nei confronti degli aspiranti che, alla suddetta data, prestino servizio permanente in qualità di ufficiale o sottufficiale nelle Forze armate e nei Corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza e degli agenti di custodia ovvero servizio continuativo in qualità di vicebrigadiere, graduato e militare di truppa nell'Arma dei carabinieri e nei corpi predetti.

C) Sia cittadino italiano.

D) Abbia l'idoneità fisica all'impiego cui aspira.

E) Non sia escluso dall'elettorato attivo politico, non sia stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubblica amministrazione né sia cessato dal servizio per decadenza dall'impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957 e dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

F) Sia in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono essere posseduti e prodotti entro il termine di cui al successivo art. 9.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale domanda in carta legale diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine perentorio ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Alla domanda deve, a pena di decadenza, essere allegata la quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso, nella misura di L. 1.500, eseguito direttamente alla cassa del predetto archivio notarile distrettuale ovvero sul conto corrente postale intestato al medesimo.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza con l'esatto recapito indicando, se abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché gli eventuali procedimenti penali a carico;

5) di essere in possesso del titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università in cui lo stesso è stato conseguito;

6) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Non si terrà alcun conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma degli aspiranti in calce alla domanda deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o dal notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Art. 5.

Il capo dell'archivio accerta che le domande siano in regola col bollo e corredate dalla quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso.

A margine delle domande, inoltrate dagli interessati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, il capo dell'archivio appone, sottoscrivendola, l'annotazione relativa al numero della raccomandata e alla data (riportandola in tutte lettere) risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. A margine delle domande, presentate direttamente o altrimenti prodotte dagli interessati, il capo dell'archivio appone invece (in tutte lettere) la data di presentazione o di ricevimento con la propria firma.

Le domande, come sopra corredate, sono subito iscritte in protocollo e, in plico, raccomandato, trasmesse lo stesso giorno, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 4 il capo dell'archivio comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Art. 6.

L'esame di concorso consta:

a) di due prove scritte sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo.

Ciascuna delle due prove ha la durata di otto ore giornaliere;

b) di un colloquio avente per oggetto, oltre le materie delle prove scritte, le seguenti: diritto tributario con particolare riguardo alle tasse ed imposte indirette sugli affari, ordinamento del notariato e degli archivi notarili; contabilità di Stato.

Il 10 dicembre 1985 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni che saranno indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1985. Gli interessati dovranno all'uopo esibire un valido documento di riconoscimento.

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 6, commi terzo e successivi, e 7 del testo unico n. 3/1957; 5 a 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957; 3, 7 e 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale e con l'osservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni.

La commissione potrà essere integrata a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto ottenuto nel colloquio e della media dei voti riportati nelle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione, almeno venti giorni prima del giorno in cui debbono sostenere, mediante avviso nel quale è indicato il voto riportato in ciascuna prova scritta.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto il colloquio stesso, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Ove tali documenti siano stati già depositati presso l'ufficio centrale archivi notarili è consentito farvi, nel predetto termine, espresso riferimento con apposita dichiarazione.

Art. 10.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono, a pena di decadenza, far pervenire direttamente al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 Roma-Ostiense, nel termine di giorni trenta da quello in cui hanno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti in regola con le norme sul bollo:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

I concorrenti che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno altresì produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza a termine del precedente art. 9;

b) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

c) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, comprovante che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nella carriera direttiva dell'amministrazione degli archivi notarili.

Dal certificato deve altresì risultare, giusta disposto dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e degli articoli 5 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli appartenenti alle categorie contemplate al titolo I della legge n. 482/1968, i quali abbiano menomazioni fisiche, il certificato sanitario deve comprovare che, per la natura e il grado della mutilazione o invalidità, l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio, o, se non ancora rilasciato, certificato in carta legale della competente autorità accademica attestante che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma sino al rilascio di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità accademica.

In luogo del diploma o dei predetti documenti sostitutivi i candidati potranno produrre copia in bollo autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il titolo di studio originale si trovi già depositato presso l'ufficio centrale archivi notarili, l'aspirante dovrà limitarsi a dichiarare tale circostanza;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del servizio sostitutivo civile. Il documento dovrà essere aggiornato e annotato delle eventuali benemerenze e campagne di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

copia del foglio matricolare se siano stati arruolati e appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

il foglio di congedo illimitato provvisorio, se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti richiamati alle armi;

un certificato di esito di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

un certificato di iscrizione nelle liste di leva, se non siano ancora chiamati alla leva.

Il certificato di esito di leva e quello di iscrizione nelle liste di leva dovranno essere rilasciati dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

I certificati elencati alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) devono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i candidati hanno ricevuto l'invito a presentare i documenti di cui al presente articolo.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre in carta libera tutti i documenti, con menzione in ciascuno di essi degli estremi del certificato di povertà rilasciato dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 8, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

I dipendenti di ruolo dell'amministrazione statale utilmente collocati in graduatoria debbono, nel termine di cui al primo comma del presente articolo e a pena di decadenza, far pervenire soltanto i documenti di cui alle precedenti lettere *d*) e *f*) nonché la copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

La graduatoria del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, la preferenza è stabilita giusta il disposto dell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dell'art. 11 della legge 19 luglio 1957, n. 588, dell'art. 1, ultimo comma, della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dell'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e dell'art. 2 della legge 16 ottobre 1966, n. 851. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni.

Con apposito avviso, inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà data notizia della pubblicazione della predetta graduatoria.

Art. 12.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento degli esami, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei con il trattamento economico iniziale spettante al conservatore (VII livello) e verranno assegnati in soprannumero agli archivi notarili distrettuali più importanti.

Compiuto il periodo di prova essi conseguiranno, previo il giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in pianta stabile con decreto del Ministro e con lo stesso provvedimento verranno d'ufficio destinati alle sedi di servizio vacanti nella regione Lombardia.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro decreta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1985

p. *Il Ministro*: BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1985
Registro n. 36 *Giustizia, foglio n.* 240

Schema di domanda
(in carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Via Padre Semeria n. 95 - 00154 ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a sei posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della ex carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1985, riservato a posti vacanti nella regione Lombardia.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'aumento del limite massimo di età in quanto . . . . (1);

è cittadino italiano;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne penali riportate (3), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali a carico con la precisazione dell'imputazione e dell'autorità giudiziaria presso cui il procedimento è pendente);

è in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in data . . . . presso l'Università . . . . ;

ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (4) ovvero non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

non è stato escluso dall'elettorato attivo politico, non è stato destituito né dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è cessato dal servizio per decadenza dallo impiego o dal rapporto di lavoro nel caso previsto dall'art. 127, lettera *d*), del testo unico n. 3 del 1957, dall'art. 56, lettera *d*), della legge n. 90 del 1961.

per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . .

il recapito, cui deve essere indirizzata eventuale corrispondenza è il seguente . . . .

Allega quietanza rilasciata dall'Archivio notarile di . . . in data . . . . . . (ovvero allega ricevuta n. . . in data . . . attestante il versamento effettuato sul conto corrente postale intestato allo Archivio notarile di (5) . . . . . .

Data, . .

Firma (6)

---

(1) Sono tenuti a tale dichiarazione solo coloro che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione indicarne i motivi.

(3) Le condanne devono essere dichiarate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale.

(4) Precisare l'amministrazione in cui si è prestato servizio, i periodi in cui tale servizio è stato prestato e la qualifica rivestita nonché la causa di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(5) Elenco di alcuni uffici presso cui può essere effettuato il versamento, e del numero di conto corrente postale di cui sono intestatari:

archivio notarile di Brescia: c/c 12388252;

archivio notarile di Milano: c/c 18724203.

Il versamento va effettuato con bollettino di conto corrente postale (mod. Ch-8-*bis*) e non con vaglia postale.

(6) La firma deve essere autenticata, con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio e per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

(4920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Genova

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e per il posto sotto indicato:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Genova, via Balbi n. 5, Genova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Genova.

(5131)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 4 tecnico-economico in ingegneria - organizzazione aziendale (ingegneria).

Convocazione: giorno 15 ottobre 1985 alle ore 10,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V, stanza n. 402, terzo piano, viale Trastevere, Roma.

(5178)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a ventisette posti di segretario nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 7/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 settembre 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1985, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 47, che approva la graduatoria del concorso per esami a ventisette posti di segretario in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1983.

(5108)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a quarantasette posti di coadiutore nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 7/1985 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 settembre 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1985, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 213, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quarantasette posti di coadiutore in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva dell'amministrazione centrale del tesoro, riservato al personale della stessa amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

(5109)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e meteorologia agraria.

In data 29 agosto 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 18 marzo 1983.

(4971)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso ad un posto di operaio qualificato con qualifica di falegname.

In data 29 agosto 1985 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino ufficiale n. 8 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso in epigrafe, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 12 febbraio 1983.

(4972)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto per la regione Lazio.

Nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 9-10 del settembre-ottobre 1982 (vedasi pure l'errata-corrige pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 11-12 del novembre-dicembre 1983) è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1982, registro n. 30, foglio n. 64, con il quale sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami e per titoli, a due posti di addetto di laboratorio in prova per i laboratori di fisica, fisica e controlli ambientali nel ruolo del personale della carriera di concetto per la regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1978.

(4998)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al bando relativo ai concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventisette sottotenenti in servizio permanente effettivo dei Corpi: automobilistico, di commissariato (ruolo assistenza) e di amministrazione. (Bando pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 206 del 2 settembre 1985).

Nel bando di concorsi citato in epigrafe, all'art. 11, terzo comma, sedicesimo rigo, riportato alla pag. 11 del supplemento ordinario sopra citato, dove è scritto: « Concorso per *sette* posti nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p. », leggasi: « concorso per *tre* posti nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in s.p. ».

(5080)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da due a sette, del numero dei posti del concorso, per esami, a vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Milano;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera direttiva;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi insufficienze di personale della delegazione regionale per la Lombardia, con sede in Milano;

Decreta:

I posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da due a sette.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 218

(5158)

Aumento, da due a quattro, del numero dei posti del concorso, per esami, a vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare alla sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 7 maggio 1985, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare alla sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste;

Accertata l'attuale disponibilità di posti nel ruolo della carriera direttiva;

Considerata l'opportunità di elevare il numero dei posti messi a concorso con il suddetto decreto, in relazione, anche, alle gravi insufficienze di personale della sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste;

Decreta:

I posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da due a quattro.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 219

(5159)

Avviso di rettifica alla graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinarsi agli uffici con sede in Palermo. (Graduatoria pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 204 del 30 agosto 1985).

Nella graduatoria citata in epigrafe, approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti in data 31 luglio 1985 e riportata alla pag. 6140 della *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 1, dove è scritto: « 9) Ammirata Riina Mansueta, punti *16,12* », leggasi: « Ammirata Riina Mansueta, punti *16,02* ».

(5115)

ENTE AUTONOMO PER LA BONIFICA L'IRRIGAZIONE E LA VALORIZZAZIONE FONDIARIA DELLE PROVINCE DI AREZZO, PERUGIA, SIENA E TERNI

Diari delle prove scritte dei concorsi pubblici, per esami, ad un posto di « seconda qualifica professionale » (geometra) - ruolo professionale, e ad un posto di « agente tecnico » - guardiano della diga del Calcione - ruolo tecnico.

Le prove di esame del concorso ad un posto di « seconda qualifica professionale » (geometra) - ruolo professionale, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, si svolgeranno in Arezzo presso la sede centrale dell'ente, via Ristoro d'Arezzo n. 96, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta - costruzioni: 22 ottobre 1985, ore 8,30;

seconda prova scritta - topografia: 23 ottobre 1985, ore 8,30.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Le prove di esame del concorso ad un posto di « agente tecnico » - guardiano della diga del Calcione - ruolo tecnico, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1985, si svolgeranno in Arezzo presso la sede centrale dell'ente, via Ristoro d'Arezzo n. 96, il giorno 21 ottobre 1985, secondo il seguente orario:

prova scritta sotto dettatura: ore 8,30;

prova scritta di aritmetica: ore 10.

I candidati ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno, all'ora e nel luogo innanzi indicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

(5113)

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 17

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente medico di pronto soccorso;

un posto di assistente medico di neuropsichiatria infantile;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore fisiokinesiterapista;

tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore vigile sanitario;

otto posti di operatore professionale di prima categoria coordinatore capo sala;

tre posti di operatore professionale di seconda categoria infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio per l'amministrazione del personale dell'U.S.L. in Mirano (Venezia).

(5101)

REGIONE CALABRIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con la riserva di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79 a fianco di ciascuno indicata, a:

venti posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore tecnico RX (sei posti riservati);

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore anestesia;

due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore odontoiatria;

cinque posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore centro trasfusionale;

dodici posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore laboratorio analisi (quattro posti riservati);

ventinove posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore infermiere professionale (nove posti riservati);

otto posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore ostetriche (tre posti riservati);

tre posti di assistente sociale collaboratore (un posto riservato);

dodici posti di assistente area medica (un posto riservato);

diciotto posti di assistente area chirurgica (due posti riservati);

undici posti di assistente prev. IG.SA. (un posto riservato);

quattro posti di collaboratore amministrativo (un posto riservato);

un posto di assistente amministrativo;

venti posti di coadiutore amministrativo (sei posti riservati);

cinque posti di commesso (due posti riservati);

settantotto posti di agente tecnico ausiliario socio-sanitario (ventidue posti riservati);

un posto di agente tecnico addetto al forno inceneritore;

un posto di agente tecnico disinfettore;

sei posti di agente tecnico cuciniere (due posti riservati);

un posto di operatore tecnico meccanico;

un posto di operatore tecnico aria condizionata;

un posto di operatore tecnico capo-cuoco;

due posti di operatore tecnico cuoco (un posto riservato);

due posti di operatore tecnico elettricista (un posto riservato);

un posto di operatore tecnico conduttore caldaie;

due posti di operatore tecnico guardia giurata (un posto riservato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al coordinamento amministrativo dell'U.S.L. in Catanzaro.

(5118)

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio presso l'unità sanitaria locale n. 8

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Tione di Trento (presso l'ospedale).

(5132)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 17.

Provvedimento di rifinanziamento di leggi regionali e statali per il periodo di validità del bilancio pluriennale 1985-87.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 18.

Legge di bilancio 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 19.

I.R.P.E.T. - Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 20.

E.T.S.A.F. - Bilancio di previsione per l'esercizio 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 21.

C.R.E. - Centro di riferimento attività emotrasfusionale e produzione emoderivati. Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 febbraio 1985, n. 22.

Legge di bilancio 1985 - variazioni.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 9 *del* 27 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

(4909)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. 23.

Assegnazione delle funzioni relative alla gestione dell'acquedotto del Fiora.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 11 *del* 13 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le funzioni relative all'esercizio e alla gestione degli impianti e servizi dell'acquedotto del Fiora, di cui all'art. 9, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 386 e all'art. 23, secondo comma, della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, sono esercitate dal consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora, con sede in Grosseto.

Art. 2.

L'ETSAF, assegnatario dei beni, attività e passività provvederà con apposito provvedimento alla loro individuazione e alla conseguente assegnazione al consorzio intercomunale per l'organizzazione delle risorse idriche e la gestione dell'acquedotto del Fiora.

A decorrere dalla data in cui sarà esecutivo ai sensi di legge il provvedimento di cui al precedente comma, il consorzio intercomunale subentra nell'esercizio delle funzioni assegnategli ai sensi della presente legge, ivi compresa la gestione della liquidazione dei rapporti attivi e passivi determinati ai sensi del precedente comma.

Art. 3.

Il trasferimento del personale regionale necessario all'esercizio delle funzioni trasferite sarà effettuato entro un anno dall'entrata in vigore della legge, a condizione che il consorzio abbia definito la propria pianta organica.

Il trasferimento del personale nei posti dell'organico del consorzio sarà effettuato sulla base delle opzioni presentate dal personale e, successivamente, d'ufficio, fino al concorso dei posti in organico.

Le modalità di attuazione di quanto previsto ai comma precedenti formeranno oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali. E' garantita in ogni caso al personale la posizione economica e giuridica in godimento all'atto del trasferimento.

In concomitanza col trasferimento del personale verranno soppressi i corrispondenti posti del ruolo unico regionale.

Fino al trasferimento, il personale prosegue la propria attività con modalità definite dalla giunta regionale in rapporto con gli organi del consorzio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *gennaio* 1985 *ed è stata approvata dal commissario del Governo il* 27 *febbraio* 1985.

LEGGE REGIONALE 5 marzo 1985, n. **24.**

Modifica all'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, concernente norme in materia di bonifica, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario e delega di funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Toscana n.* 11 *del* 13 *maggio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, già modificato dalla legge regionale 8 febbraio 1976, n. 11 e dalla legge regionale 30 maggio 1978, n. 34, è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1978.

Resta di competenza degli organi regionali la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni di spesa anche nel conto dei residui anteriormente alla data del 1° luglio 1978.

All'attuazione del programma di interventi approvato dal consiglio regionale con deliberazione n. 128 del 31 gennaio 1978 provvedono comunque, anche mediante l'assunzione di nuovi impegni di spesa, fino al 31 dicembre 1978 gli organi regionali.

I maggiori oneri occorrenti per l'ultimazione delle opere di bonifica già finanziate alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 83/1977, ed incluse nei programmi annuali di intervento approvati dal consiglio regionale dal 1972 a tutto il 1978, sono assunti a carico diretto della Regione. Rimane acquisita alla competenza degli organi regionali la definizione, fino ad esaurimento, dei procedimenti amministrativi concernenti le suddette opere.

Rimane parimenti di competenza degli organi regionali la liquidazione delle ulteriori annualità di spesa pluriennali a carico di esercizi successivi a quello della delega, qualora l'impegno reativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori al 1° gennaio 1979.

In via transitoria i consorzi di bonifica montana approvano i bilanci preventivi ed i relativi piani di riparto delle spese consortili per l'emissione dei ruoli di contribuenza per l'intero esercizio 1978, fermo restando, ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29, il subingresso delle comunità montane territorialmente competenti in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei soppressi consorzi di bonifica montana, ivi compresi i ruoli di contribuenza.

Alla spesa derivante dall'assunzione a carico diretto della Regione degli oneri finanziari per l'ultimazione delle opere di bonifica di cui al quarto comma del presente articolo si fa fronte con la seguente variazione di bilancio da apportarsi per analogo importo, competenza e cassa, allo stato di previsione della parte "spesa" del bilancio 1985:

In diminuzione:

Cap. 10390. — Interventi delegati agli enti locali per la realizzazione di nuove opere di bonifica e per la manutenzione di opere di bonifica (leggi regionali 23 dicembre 1977, n. 83 e 7 febbraio 1980, n. 13) . . . . L. 200.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 10490. — Spese ed oneri a carico della Regione per opere di bonifica ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83, e successive modificazioni - Finanziamento statale (legge regionale n. . . . .) . . . . L. 200.000.000

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge per gli esercizi successivi si farà fronte con le leggi di bilancio ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 5 marzo 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *gennaio* 1985 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 27 *febbraio* 1985.

(4001)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 maggio 1985, n. **6.**

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 31 *del* 9 *luglio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti:

l'art. 8, punto 18, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

la legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, in particolare l'art. 29;

l'art. 3, lettera *b*) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11;

il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, concernente la disciplina delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, e successivamente modificato ed integrato sempre con decreto del presidente della giunta provinciale 11 marzo 1976, n. 14, 25 settembre 1980, n. 26 e 5 settembre 1983, n. 12;

la deliberazione della giunta provinciale n. 1878 del 6 maggio 1985 concernente l'approvazione della modifica in oggetto;

In esecuzione della citata deliberazione,

Decreta:

E' emanata la modifica del decreto del Presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, concernente il regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 novembre 1973, n. 87, nel testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 31 maggio 1985

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1985
Registro n. 12, *foglio n.* 90

MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 SETTEMBRE 1974, N. 64, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 1973, N. 87.

Articolo unico

L'allegato *A*) del decreto del presidente della giunta provinciale 9 settembre 1974, n. 64, è sostituito dal seguente:

« ALLEGATO *A*

Formula per stabilire il costo convenzionale di impianti funiviari in servizio pubblico

Il costo dell'impianto teorico tipo è dato dalle seguenti formule:

1) Funivia bifune a va e vieni e a doppia via di corsa
$(56.285.456,66 + 12.542,3 \times L_i) \times (- 0,003 \times C^2 + 0,975 \times C + 18,75)$

2) Telecabina ad ammorsamento automatico dei veicoli
$1.467.928 \times e^{(0,0004643 \times L_i)} \times (0,9 \times 2.841,58 - 0,53 \times L_i) + 0,1 \times P)$

3) Seggiovia ad ammorsamento automatico dei veicoli media aritmetica dei costi di cui ai punti 2) e 4)

4) Funivia monofune a moto continuo ad attacchi fissi
$(609.136,21 + 428,33 \times L_i) \times (719,6 + 0,3 \times P)$

5) Sciovia a fune alta
$(156.277,36 + 256,16 \times L_i) \times (630 + 0,3 \times P)$

dove:

L_i = Lunghezza inclinata espressa in metri

P = Portata massima di progetto in pers./h

C = Numero persone per veicolo

Per la determinazione dei costi, sia per la manutenzione ordinaria o straordinaria, che per le migliorie qualitative o rinnovazioni tecnologiche, si ricorre a seconda dei casi, a preventivi o consuntivi, limitando però il costo massimo a quello convenzionale per l'impianto nuovo in esame.

Per i tipi di impianti per i quali non è prevista alcuna formula il costo si desume dal preventivo di spesa oppure dal conto consuntivo ».

(4180)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 6 maggio 1985, n. **4-17**/Legisl.

Modifica del regolamento di cui all'art. 47 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, mediante aggiunta dell'art. 30-bis, avente ad oggetto: « Aspettativa per assolvere il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della regione Trentino-Alto Adige n.* 25 *del* 28 *maggio* 1985)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento concernente il contratto tipo di cui all'art. 46, punto 8, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e le norme per l'assunzione del personale insegnante presso le scuole equiparate ove si trovino a prestare servizio insegnanti appartenenti ad ordini o congregazioni religiose, approvato con proprio decreto in data 4 giugno 1984, n. 11-6/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di data 3 maggio 1985, n. 3340, con la quale è stato inserito in detto regolamento un nuovo art. 30-*bis*, avente ad oggetto: « Aspettativa per assolvere il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo »;

Decreta:

E' approvata la modifica al regolamento di cui in premessa mediante l'aggiunta dell'art. 30-*bis*, avente ad oggetto: « Aspettativa per assolvere il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo » del seguente tenore:

« Il personale in servizio a tempo indeterminato può essere collocato in aspettativa non retribuita per assolvere il servizio di volontariato civile nei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 6 maggio 1985

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1985
Registro n. 21, *foglio n.* 108

(3475)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato **sul c/c postale n. 387001** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221